

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e, in particolare, l'articolo 2, comma 1, n. 11), come modificato, da ultimo, dal decreto legge 9 gennaio 2020, n.1 che, a seguito della modifica apportata dal decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121 che istituisce il Ministero dell'Università e della ricerca, di seguito "Ministero", e che dispone il trasferimento a quest'ultimo delle funzioni, per parte di competenza, del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca di cui al decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

VISTO il decreto ministeriale 9 settembre 1957, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 2 novembre 1957, recante "Approvazione del regolamento sugli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni";

VISTO il decreto legge 30 aprile 2019, n. 35, e, in particolare, l'articolo 12, comma 1, nella parte in cui dispone che "alle prove di esame relative agli anni 2019 e 2020 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto ministeriale 19 ottobre 2001, n. 445";

VISTO il decreto ministeriale 19 ottobre 2001, n. 445, recante "Regolamento concernente gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo. Modifica al decreto ministeriale 9 settembre 1957, e successive modificazioni ed integrazioni" e, in particolare, l'articolo 4, comma 6, ai sensi del quale è disposto che ciascuna prova scritta si svolge contemporaneamente nelle diverse sedi universitarie, con contenuto identico in tutto il territorio nazionale.

VISTO il decreto ministeriale 9 maggio 2018, n. 58, e in particolare l'art. 3 che prevede lo svolgimento del tirocinio pratico-valutativo all'interno del corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia;

VISTO il decreto ministeriale n. 422 del 16 maggio 2019, concernente l'Ordinanza per le due sessioni dell'esame di stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo per l'anno 2019 e, in particolare, le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 2 e 7, con le quali sono indicate, rispettivamente, le date di svolgimento delle sessioni del citato esame e quelle concernenti il ritiro presso il CINECA dei plichi contenenti i materiali delle prove;

VISTO il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" e, in particolare, l'articolo 1, comma 2, lettera d);

PRESO ATTO della sospensione delle attività degli atenei che risulta essere stata disposta nelle regioni interessate dai provvedimenti di cui all'articolo 3 del citato decreto legge;

SENTITO il presidente della CRUI;

RAVVISATA la necessità di rinviare la data fissata per la seconda sessione degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo per l'anno 2019 successivamente al ripristino della piena funzionalità degli atenei interessati dai provvedimenti di cui all'articolo 3 del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 e, comunque, alla prima data utile per consentire lo svolgimento delle prove di esame;

## ORDINA:

## Art. 1

- 1. La data della seconda sessione degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo di cui all'art. 6, comma 2, del decreto ministeriale n. 422 del 16 maggio 2019, concernente l'Ordinanza pe le due sessioni dell'esame di stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo per l'anno 2019, già fissata per il 28 febbraio 2020, è rinviata a data da destinarsi secondo i criteri di cui in premessa.
- 2. Il ritiro dei plichi presso il CINECA, indicato per il 26 febbraio all'art. 6, comma 7 della citata ordinanza, è conseguentemente rinviato alla data che sarà individuata con successivo provvedimento.

IL MINISTRO f.to Prof. Gaetano Manfredi